

ASSOCIAZIONE KUMBATIA KENYA

STATUTO

Art. 1. Nome e sede

A norma dell'art.60 e segg. Del Codice civile svizzero è costituita un'Associazione denominata "Associazione Kumbatia Kenya" con sede ad Acquarossa.

Art. 2. Finalità e scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la scolarizzazione (primaria, secondaria, universitaria) tramite adozioni a distanza e offrire assistenza a bambini in difficoltà sulla costa del Kenya. L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 3. Soci

Possono diventare soci, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e versano il minimo corrispondente alla tassa sociale annua, che corrisponde a CHF 50.-.

Sono inoltre considerati automaticamente soci tutti coloro che hanno sottoscritto un'adozione a distanza e che ottemperano alle modalità di pagamento prescelte.

Le richieste di adesione vanno inoltrate al Comitato. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

La qualità di socio dell'Associazione si perde per:

- dimissioni
- mancato pagamento della tassa
- cessazione del padrinato
- esclusione per motivi gravi su decisione del Comitato
- decesso

Art. 4. Adozioni a distanza

Le adozioni a distanza possono essere intraprese in qualsiasi momento durante l'anno giuridico.

La quota dell'adozione a distanza dipende dal grado di scolarizzazione e può essere chiesto un aumento in caso di aumento dei costi in terra kenyota o per cambio di livello di formazione dello studente.

Chi desidera intraprendere un'adozione a distanza si impegna a rispettare i termini di pagamento delle rette scolastiche e deve versare una cauzione che corrisponde alla retta di 3 mesi.

L'interruzione dell'adozione a distanza può avvenire unicamente alla fine dell'anno scolastico e deve pervenire per iscritto entro il 30 settembre. L'anno scolastico si chiude al 31 dicembre.

Art. 5. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato
- La commissione di revisione

Art. 6. L'Assemblea generale

L'Assemblea generale, l'organo supremo, si compone dei soci dell'Associazione.

Un'Assemblea ordinaria dei soci ha luogo annualmente. Ad ogni socio corrisponde un voto.

Art. 7. Competenze dell'Assemblea

- La nomina del Comitato
- L'approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- L'approvazione e la modifica degli statuti
- L'approvazione dei conti annuali
- L'approvazione del programma di attività
- La nomina della commissione di revisione

Art. 8. Convocazione dell'Assemblea

Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 degli associati.

I soci vengono convocati per iscritto con almeno due settimane di anticipo con indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può prender decisioni unicamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Art. 9. Modo di decisione

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità dei voti, decide il voto del/della presidente.

La modifica degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione richiedono tuttavia la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

Art. 10. Comitato

Il Comitato si costituisce da sé ed è composto al massimo da 7 membri. La designazione del presidente e delle varie cariche nel Comitato avviene al suo interno. Il Comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'Associazione. Le attività di segretariato e di cassiere possono essere assunte da persone esterne al Comitato. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.

I membri di Comitato non percepiscono alcun compenso.

Art. 11. Commissione di revisione

L'Assemblea dei soci nomina 2 revisori dei conti. I revisori dei conti rimangono in carica per 3 anni, essi sono sempre rieleggibili. I revisori presentano all'Assemblea un rapporto sull'andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

Art. 12. Responsabilità e rappresentanza

Il/la presidente rappresenta l'Associazione. L'Associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del Comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato direttivo e dei singoli associati.

Art. 13. Finanziamento

Il finanziamento dell'attività dell'Associazione proviene da:

- Contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche
- Raccolta fondi
- Quote sociali
- Adozioni a distanza
- Proventi derivanti da organizzazione di manifestazioni

Art. 14. Periodo di gestione

L'anno amministrativo corrisponde all'anno civile.

Art. 15. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria con maggioranza del 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente con scopo simile deciso dall'Assemblea.

È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art. 16. Norme suppletorie

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS.

Art. 17. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 26 giugno 2023 ed è entrato in vigore in questa data.

Data e Luogo: 26 giugno 2023, San Vittore